



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Ufficio Affari Generali e Giuridici

N.333-A/9807.F.1.2  
Rif. n. 7142/ Pers/2.22  
Dell'11.11.2016

10547 - 2017

Roma, 19 GEN. 2017

**OGGETTO:** Retribuibilità dei tempi di vestizione dei dipendenti.  
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 2837 del 07.02.2014.

ALLA QUESTURA DI BOLOGNA  
Ufficio del Personale  
Sezione Affari Generali e Stato Giuridico

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono state segnalate le richieste di dipendenti di codesta Questura, finalizzate ad ottenere la retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione dell'uniforme prevista per lo svolgimento del servizio, sulla base della sentenza n. 2837 della Corte di Cassazione, emessa in data 07.02.2014, nella quale è stato sottolineato come *"il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione"*.

Al riguardo, si è comunque dell'avviso che il parere della Suprema Corte non possa trovare applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Si evidenzia, infatti, che l'art. 18 del d.P.R. 782/1985 contiene una prescrizione di carattere generale, che riguarda un obbligo, da parte dell'appartenente alla Polizia di Stato ed in virtù del particolare status rivestito e della funzione esplicata, di puntualità e di cura della persona e del vestiario, dell'equipaggiamento e dell'armamento di ordinanza, al momento della presentazione in servizio.

Pertanto, la divisa rappresenta un elemento indispensabile e qualificante della funzione esplicata e non può ritenersi che la stessa sia equiparabile ad una "tuta da lavoro".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Quanto sopra è ancor più confortato dal caso in cui il personale, per assicurare una particolare prestazione di servizio (ad esempio di O.P.), debba munirsi di un equipaggiamento di reparto altrettanto particolare (sfollagente, UBOT, ecc.). Infatti, in tali casi, i tempi per il ritiro di detto equipaggiamento vengono considerati inclusi nell'orario di servizio.

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in varie sentenze ha precisato che "Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita, mentre, se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e, di conseguenza, il tempo ad essa necessario deve essere retribuito".

Si fa presente, inoltre, che il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato si distingue in "principale" ed "accessorio" e in tale ultima voce sono incluse le indennità destinate a compensare impegni che comportino particolari disagi e/o responsabilità.

La fonte di tali indennità è normativa, e, in particolare è rintracciabile nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che all'art. 3 prevede che "per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione i trattamenti economici fondamentale ed accessorio".

Ciò premesso, risulta evidente come il riconoscimento di qualsiasi retribuzione necessiti dell'osservanza delle suddette procedure.

Ne discende quindi che l'attività in questione, che non può essere considerata né attività di servizio ordinario, né, tantomeno, straordinaria, non può essere specificamente remunerata, in quanto, appunto, adempimento delle prescrizioni derivanti dall'art.18 del Regolamento di servizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Lodice